

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2281/90 DELLA COMMISSIONE

del 2 agosto 1990

che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (\*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2902/89 (\*), in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1514/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario dell'Algeria (\*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4014/88 (\*), in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1521/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Marocco (\*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4015/88 (\*), in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1508/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario della Tunisia (\*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 413/86 (\*), in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia (\*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4016/88 (\*), in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1620/77 del Consiglio, del 18 luglio 1977, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Libano (\*\*),

considerando che, con regolamento (CEE) n. 3131/78 (\*), modificato dall'atto di adesione della Grecia, la Commissione ha deciso di ricorrere alla procedura di gara per fissare i prelievi applicabili nel settore dell'olio d'oliva;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2751/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978,

che stabilisce le norme generali relative al regime di fissazione mediante gara del prelievo all'importazione di olio d'oliva (\*), per ciascuno dei prodotti in causa il tasso del prelievo minimo viene fissato in base ad un esame della situazione mercato mondiale e del mercato comunitario, nonché dei tassi di prelievo proposti dagli offerenti;

considerando che, in sede di riscossione del prelievo, occorre tener conto delle disposizioni che figurano negli accordi conclusi tra la Comunità e alcuni paesi terzi; che, in particolare, il prelievo applicabile per questi paesi deve essere fissato assumendo come base di calcolo il prelievo da riscuotere per le importazioni dagli altri paesi terzi;

considerando che l'applicazione delle modalità sopra esposte ai tassi di prelievo proposti dagli offerenti il 30 e 31 luglio 1990 implica che i prelievi minimi vengano fissati come indicato nell'allegato I del presente regolamento;

considerando che il prelievo da riscuotere all'importazione delle olive dei codici NC 0709 90 39 e 0711 20 90, nonché dei prodotti dei codici NC 1522 00 31, 1522 00 39 e 2306 90 19 deve essere calcolato sulla base del prelievo minimo applicabile al quantitativo di olio d'oliva contenuto in detti prodotti; che il prelievo per l'olio d'oliva riscosso non può tuttavia essere inferiore ad un importo corrispondente all'8 % del valore del prodotto importato; che tale importo viene fissato forfaitariamente; che l'applicazione di tali disposizioni implica che i prelievi vengano fissati come indicato nell'allegato II del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

I prelievi minimi riscossi all'importazione di olio d'oliva sono indicati nell'allegato I.

### Articolo 2

I prelievi applicabili all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva sono indicati nell'allegato II.

### Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 3 agosto 1990.

(\*) GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 6.

(\*) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

(\*) GU n. L 280 del 29. 9. 1989, pag. 2.

(\*) GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 24.

(\*) GU n. L 358 del 27. 12. 1988, pag. 1.

(\*) GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 43.

(\*) GU n. L 358 del 27. 12. 1988, pag. 2.

(\*) GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 9.

(\*) GU n. L 48 del 26. 2. 1986, pag. 1.

(\*) GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10.

(\*) GU n. L 358 del 27. 12. 1988, pag. 3.

(\*) GU n. L 181 del 21. 7. 1977, pag. 4.

(\*) GU n. L 370 del 30. 12. 1978, pag. 60.